

Ai sensi dell'art. 71 comma 6 del D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di prodotti alimentari è ritenuta valida la pratica professionale di un soggetto che ha svolto le mansioni di macellaio, presso una ditta esercente l'attività di macellazione e commercio all'ingrosso di carni, da oltre 5 anni, pur avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di magazziniere.

Risoluzione n. 61588 del 31.05.2010

Ai fini dell'avvio di una attività commerciale nel settore alimentare è considerato requisito valido il diploma di scuola secondaria superiore di "Perito agrario", considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti.

Risoluzione n.86656 del 8 luglio 2010

L'attestato professionale conseguito a seguito della frequenza di un corso autorizzato da una regione ha validità in tutto il territorio nazionale.

Risoluzione n.93653 del 20 luglio 2010

La laurea in economia con indirizzo "gestione aziendale", considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali, può essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare o di somministrazione. Il soggetto in possesso di tale titolo non è tenuto pertanto a frequentare ulteriori corsi professionali.

Risoluzione n.94953 del 22 luglio 2010

Il diploma triennale di qualifica "Addetti alla segreteria d'azienda", conseguito presso un istituto statale per il commercio, nel cui percorso formativo è inclusa la materia "merceologia" e "tecnica amministrativa aziendale", può essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare. Dette materie, anche se non specificatamente relative ai soli prodotti alimentari, contenevano, anche in passato – nel caso di specie il diploma era stato conseguito nel 1975 -, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Risoluzione n.94958 del 22 luglio 2010

Ai fini del riconoscimento del requisito della pratica professionale ai sensi dell'art. 71 comma 6 lett.b) del d. lgs. 59/2010, occorre che l'esperienza lavorativa risulti acquisita nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda al Comune o, in caso di attività sottoposta a Dia, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della dichiarazione di inizio attività (ora Scia).

Risoluzione n.95001 del 22 luglio 2010

L'associato in partecipazione può ritenersi in possesso del requisito prescritto dalla lett. b) dell'art. 71 comma 6 del D.lg. 59/2010, stante le caratteristiche del contratto di cui agli articoli dal 2549 al 2554 del codice civile e le modalità di coinvolgimento dell'associato nella gestione dell'impresa.

Risoluzione n.95101 del 22 luglio 2010

E' consentito valutare positivamente richieste (opportunamente documentate) riferite a pratica professionale acquisita con un contratto di lavoro in part-time, purché il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno.

Risoluzione n. 128621 del 27.9.2010

Il diploma di "Maturità di Tecnica Femminile", considerata la durata - nel caso di specie quinquennale - nonché le materie oggetto del corso di studio, può essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Risoluzione n 132308 del 30.09.2010

L'art. 71 comma 6 lett b) del D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59 non differenzia, ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, fra attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare - nella specie pratica professionale di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini - può costituire requisito idoneo.

Risoluzione n. 138846 del 11.10.2010

Risoluzione n. 139019 del 11.10.2010

L'art. 71, comma 6, lett. b), riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato " addetto alla vendita o all'amministrazione ", ma anche al soggetto " addetto (..) alla preparazione degli alimenti ". La nuova disposizione, quindi, non differenzia, ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, fra l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo. Di conseguenza, un soggetto che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini, può considerarsi in possesso della qualificazione prescritta.

Risoluzione n 138846 del 11.10.2010

La laurea triennale in Scienze Tecnologiche Viticole ed Enologiche, considerate le materie oggetto del piano di studi, può considerarsi requisito professionale valido, ai fini dell'avvio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, D.Lgs. 26.3.2010, n. 59.

Risoluzione 155543 del 2.11.2010

Il dipendente in possesso dell'inquadramento di "Cassiere", potendosi in via generale considerare quale soggetto *addetto alla vendita* di prodotti alimentari, anche se nella fase finale correlata alla consegna e al pagamento dei medesimi, può ritenersi in possesso del requisito professionale.

Le materie oggetto del corso di studio per il "Diploma di scuola media superiore con indirizzo Attività sociali - specializzazione Dirigente di Comunità" consentono di considerare detto diploma requisito professionale valido.

Risoluzione n. 159528 del 8.11.2010

Il diploma di ragioneria e il diploma di tecnico dei servizi turistici non possono essere considerati requisiti professionali validi.

Risoluzione n. 162872 del 11.11.2010

Il soggetto inquadrato al 6° livello con mansioni di "commis di sala", può essere considerato in possesso del requisito professionale, stante la declaratoria riportata nel CCNL Turismo e Pubblici esercizi.

Risoluzione n. 162942 del 11.11.2010

Le materie oggetto del corso di studio per il diploma di ragioneria non consentono di considerare detto diploma requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Risoluzione n. 162970 del 11.11.2010

Il diploma di scuola secondaria superiore di "Perito chimico" può essere considerato requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Risoluzione n. 167111 del 16.11.2010

Il diploma di "Laurea in economia e commercio con indirizzo Economia aziendale" può essere considerato requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Risoluzione n. 166834 del 16.11.2010

Il diploma di "Laurea in medicina e chirurgia" può essere considerato requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Risoluzione n. 167119 del 16.11.2010

La frequenza con esito positivo di un corso professionale di "addetto alla ristorazione" è considerato requisito professionale valido per commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande Ai sensi della lettera a) del citato art.71, comma 6.

Risoluzione n. 167136 del 16.11.2010

Un artigiano - iscritto all'albo delle imprese artigiane dal febbraio 2010, con codice attività riguardante gelaterie e pasticcerie, e in possesso del requisito della pratica commerciale acquisito presso un esercizio di somministrazione per un periodo di 21 mesi - può ritenersi in possesso del requisito professionale previsto ai fini dell'avvio dell'attività, potendosi sommare il periodo nel quale ha esercitato in qualità di artigiano al periodo di pratica svolto da dipendente qualificato.

(Risoluzione n. 180937 del 2.12.2010)

Il diploma di "**Laurea in scienze politiche, con indirizzo politico economico**" **non può essere considerato requisito professionale valido** per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie oggetto del corso di studi non ce n'è alcuna riferibile direttamente agli alimenti, né alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

(Risoluzione n. 195671 del 22.12.2010)

Il diploma conseguito presso un istituto professionale, con indirizzo economia aziendale non può essere considerato requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie oggetto del corso di studi non ce n'è alcuna riferibile direttamente agli alimenti, né alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

(Risoluzione n. 195688 del 22.12.2010)

Il diploma di scuola secondaria superiore di "ragioniere e perito commerciale", conseguito nel 1994, può essere considerato requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le

materie oggetto del corso di studi frequentato in base al precedente ordinamento scolastico era rinvenibile "merceologia". La presenza di detta materia è ritenuta condizione sufficiente all'acquisizione del titolo professionale richiesto, in quanto benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva all'epoca nozioni di merceologia riferibili specificatamente anche ai prodotti alimentari, oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Su detta base va infatti valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza degli alimenti e/o la manipolazione dei medesimi.

Per quanto riguarda la previsione contenuta alla lett. c) del comma 6 dell'art.71 del D.lgs. 59/2010 - ossia che uno dei requisiti per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, consiste nell' "essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti" - deve essere letta nel senso che le materie ivi elencate possono essere alternative.

(Risoluzione n. 199259 del 28.12.2010)

Le qualifiche acquisite da figure professionali inquadrare al 4° livello del CCNL per i dipendenti di aziende del settore turismo, viste le declaratorie risultanti dagli inquadramenti professionali riferite a detti soggetti, possono ritenersi valide ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare e somministrazione.

Si precisa che nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, l'esperienza lavorativa richiamata dalla lett. b), comma 6, art. 71 del D.lgs. 59/2010 - "avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale" - deve risultare acquisita con riferimento al quinquennio antecedente alla data di presentazione della istanza al comune competente per territorio. Nel caso invece di attività soggetta alla segnalazione (SCIA) deve risultare nei 5 anni prima della presentazione della segnalazione.

(Risoluzione n. 5871 del 14.01.2011)

Non è considerato requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti l'attività svolta con contratto di apprendistato. Questo in quanto ai sensi della lett. b), comma 6, art. 71 del D.lgs. 59/2010, l'attività di collaborazione deve essere prestata per almeno 2 anni, anche non continuativi, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, "in qualità di dipendente qualificato".

(Risoluzione n. 5885 del 14.01.2011)

Il diploma di laurea in Economia e Commercio e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali (interfacoltà tra lettere ed economia) e il diploma di scuola media superiore per Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere non possono essere considerati requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie oggetto del corso di studi non ce n'è alcuna riferibile direttamente agli alimenti, né alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

(Risoluzione n. 5891 del 14.01.2011)

Può essere considerato requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande l'aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni nel quinquennio precedente, come **dipendente operaio e poi come responsabile controllo qualità dal 2005, presso un'impresa la cui attività si concretizza nell'acquisto presso aziende agricole di materie prime da trasformare in semilavorati della categoria concentrati o semiconcentrati.**

(Risoluzione n. 5895 del 14.01.2011)

La art. 71, comma 6, lett.b) del D.lgs. 59/2010 riconosce la qualifica non solo al dipendente qualificato "addetto alla vendita o all'amministrazione" ma anche al soggetto addetto "alla preparazione degli alimenti". La formulazione consente di **non differenziare ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale.** Di conseguenza, può costituire requisito valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, da parte di soggetti titolari e soci, esercenti l'attività nell'ambito della produzione e manipolazione degli alimenti presso imprese artigiane di produzione alimentare, iscritte regolarmente all'Albo imprese artigiane.

(Risoluzione n. 5902 del 14.01.2011)

Il diploma di "Agrotecnico" e l'iscrizione nell'albo professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati possono essere considerati requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

(Risoluzione n. 5910 del 14.01.2011)

Il diploma di scuola media superiore per **Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere non è considerato requisito professionale valido** per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

(Risoluzione n. 8181 del 18.01.2011)

Il diploma di qualifica di "Sarta per donna" conseguito nel 1973 non può essere considerato requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la

somministrazione di alimenti e bevande. Le nozioni di base acquisite all'epoca non possono infatti essere assimilabili a quelle contenute nelle materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio. Anche se nel piano di studi di allora fosse stata prevista la materia "merceologia", come è presumibile, essa riguardava esclusivamente fibre e tessuti.

Per quanto riguarda la previsione contenuta alla lett. c) del comma 6 dell'art.71 del D.lgs. 59/2010 - ossia che uno dei requisiti per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, consiste nell' "essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, **purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti**" – **deve essere letta nel senso che le materie ivi elencate possono essere alternative**. In ogni caso, i termini "commercio", "preparazione" e "somministrazione" richiamati alla predetta lett. c) sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso andranno quindi effettuate le verifiche dei titoli di studio.

(Risoluzione n. 14927 del 28.01.2011)

Requisiti di accesso all'attività commerciale. Permane la condizione di ostatività all'avvio dell'attività commerciale in caso di decreto penale di condanna emesso nel 2009 per il reato di ricettazione di cui all'articolo 648 comma 2 del codice penale.

Come già chiarito in una precedente circolare (la n. 3635/C), il provvedimento riabilitativo per eliminare gli effetti ostativi allo svolgimento dell'attività nei casi previsti può essere ottenuto con un termine ridotto a tre anni. Nel caso in cui il soggetto non abbia chiesto ed ottenuto la riabilitazione, l'ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall'articolo 71 comma 3 del D.lg 59/2010. I cinque anni indicati vanno computati dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in altro modo estinta.

Risoluzione n. 44267 del 9.3.2011

Il diploma di "perito per il turismo" (quinquennale) conseguito nell'anno scolastico 2005-06 presso un istituto statale per il turismo non viene considerato valido ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande

Risoluzione n. 43265 del 8.3.2011

Il diploma di liceo scientifico non viene considerato requisito valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie oggetto del corso di studio non ce n'è alcuna riferibile direttamente agli alimenti né alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

Risoluzione n. 43282 del 8.3.2011

Ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell'art. 71 del D.lg. 59/2010 sono alternativi e, nello specifico, la possibilità di frequentare un corso professionale per il commercio ai sensi della lettera a) non è vincolata al possesso preventivo da parte del soggetto aspirante di alcun titolo di studio di istruzione secondaria, né comunque di alcun titolo di studio, ferma restando l'evidente necessità in via di fatto che possieda le conoscenze di base minime fondamentali per frequentare utilmente tale corso professionale e consentire il prescritto "esito positivo" del corso stesso.

Risoluzione n. 39297 del 2.3.2011

Il diploma di laurea triennale in economia Aziendale conseguita nel 2007 non può essere considerato requisito valido per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie oggetto del corso di studio non ce n'è alcuna riferibile direttamente agli alimenti né alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

Risoluzione n. 36077 del 28.2.2011

Le condizioni ostatiche elencate all' art.71 comma 1 del D.lg. 59/2010 si applicano sia ai soggetti che intendono avviare un'attività di vendita nel settore alimentare che ai soggetti che intendono avviare un'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicano solo ai soggetti che intendono avviare l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e sono aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.

La scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostatici per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di somministrazione, è con tutta evidenza collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa durata nel tempo degli effetti ostatici), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche proprie dell'attività di somministrazione.

Premesso quanto sopra, risulterebbe non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi delle condizioni ostatiche elencate al comma 1.

In tal caso infatti si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.

Considerato poi che le condizioni ostatiche di cui al comma 2 dell'art.71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1, considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla *ratio* della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega esercitata con il predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all'attività di somministrazione rispetto a quelli precedentemente vigenti.

Di conseguenza, il Ministero ritiene ammissibile la possibilità di applicare l'istituto della riabilitazione di cui all'art.178 del Codice penale o il decorso dei cinque anni previsti dal comma 3 dell'art.71 anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.

Risoluzione n. 33310 del 23.2.2011

Il diploma di " Agrotecnico" (quinquennale) conseguito nell'anno scolastico 1996-97 presso un istituto professionale per l'ambiente e l'agricoltura e il diploma di addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale) conseguito nell'anno scolastico 1989 presso un istituto professionale Alberghiero possono considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Risoluzione n. 33304 del 23.2.2011

Tra le cause ostative all'esercizio dell'attività commerciale è da considerare anche la sentenza di "patteggiamento" o di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 cpp così come modificato dalla legge 134/2003. Il Ministero conferma dunque la posizione già espressa con nota n. 507699 del 4 agosto 2000 e circolare n. 3518/c del 27 giugno 2001, che coincide anche con il parere espresso dal Ministero della Giustizia a seguito della sentenza 4 giugno 1996 delle Sezioni unite della Cassazione secondo cui *"la sentenza di patteggiamento, pur essendo un provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa e atipica, trova il suo presupposto nel fatto obiettivo della pronuncia di condanna, alla quale è sicuramente equiparata"*.

Risoluzione n. 33162 del 23.2.2011

Un soggetto iscritto al REA e al Ruolo agenti di commercio dal 25 marzo 1995 ed esercente dal 3 aprile 1995 l'attività di agente di commercio per la vendita di caffè non può considerarsi in possesso del requisito per poter iniziare un'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

La lettera b) del comma 6 dell'articolo 71 del D.lg. 59/2010 reca un contenuto analogo a quello della lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 del D.lg. 114, con la sola eccezione del richiamo alla pratica acquisita nella "preparazione degli alimenti".

Di conseguenza, il Ministero non può sostenere una tesi interpretativa diversa da quella sostenuta in vigore dell'art. 5 comma 5 del D.lg. 114, ossia che la pratica di agente di commercio non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale richiesta dalla norma.

Risoluzione n. 27270 del 15.2.2011